

Monte ore della frequenza scolastica per la validità dell'anno scolastico ed eventuali assenze in deroga al monte ore previsto dal DPR 122/2009 e del Dlgs 62/2017.

La norma prevede che, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale dello studente verrà conteggiato moltiplicando le ore settimanali del corso di studi frequentato per 33. La tabella, presente nel Regolamento di Istituto, indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi dell'Istituto corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato.

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI PRESENZA, deliberate dal Collegio docenti:

Costituiscono deroghe al limite massimo di assenze valide fino a nuove modifiche le seguenti fattispecie deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 22/11/2023 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29/12/2023:

Deroghe per motivi di salute

- Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti.
- Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).
- Terapie e/o cure programmate.
- Donazioni di sangue. (Alunni maggiorenni)

Deroghe per motivi personali o familiari

- Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia.
- Separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Come suggerito dalla nota Miur 22190 del 29 ottobre 2019).
- Assenze per gravi lutti che riguardano il nucleo familiare.
- Assenze studenti di origine straniera per visite al proprio Paese con la famiglia.

Le assenze, nei casi rientranti nelle ipotesi di deroga previste, sono consentite fino ad un massimo del 40% del monte ore annuo obbligatorio.

Deroghe per specifiche attività

- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono alte finalità (es: Protezione civile, Legambiente, UNESCO, 14 ecc.)
- Partecipazione ad esami per il conseguimento di certificazioni esterne o a concorsi.
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. di interesse regionale o nazionale.
- Frequenza percorsi AFAM (es. Conservatori statali, Accademie di Belle Arti statali e non statali, ecc...)

Si evidenzia ulteriormente che tutte le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. In ogni caso "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.